

REGIONE PIEMONTE - CIRCOLARE

Circolare del Presidente della Giunta regionale 31 agosto 2018, n. 3/AMB.

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali.

Revoca della circolare 4/AMD/2012.

Ai Comuni piemontesi

Alle Unioni di comuni

Alle Province

Alla Città Metropolitana di Torino

Al Comando Regione Carabinieri Forestale
“Piemonte”

Alle Associazioni di categoria interessate

All’Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali
del Piemonte

Al Collegio degli Agrotecnici del Piemonte

Alla Direzione regionale Agricoltura

Alla Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela
del territorio

Alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa
Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile,
Trasporti e Logistica

LOROSEDI

Indice

1. Premessa.....	3
2. Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni.....	3
3. Determinazione dei limiti dimensionali.....	4
3.1. Volumi di scavo.....	4
3.2. Interventi che interessano parzialmente aree vincolate.....	4
4. Autorizzazioni.....	4
4.1. Autorizzazioni regionali.....	4
4.2. Autorizzazioni comunali.....	5
5. Interventi non richiedenti autorizzazione.....	5
6. Indicazioni comuni a tutte le autorizzazioni.....	6
6.1. Definizione della documentazione di cui all'art. 7 della l.r. n. 45/1989.....	6
6.2. Rimboscimento.....	6
6.3. Strade e piste agro-silvo-pastorali (divieto di transito).....	7
6.4. Cauzione.....	7
6.5. Termini per il rilascio del provvedimento autorizzativo o di diniego.....	7
6.6 Termini per la conclusione dell'intervento.....	8
7. Interventi particolari.....	8
7.1. Cave e torbiere.....	8
7.2. Linee elettriche e telefoniche.....	8
7.3. Condotte interrato.....	9
8. Vigilanza e sanzioni.....	9
9. Lavori eseguiti in violazione di legge.....	10
10. Atti attestanti l'esistenza del vincolo.....	11

1. Premessa

La legge regionale n. 45 del 9 agosto 1989 (*Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici*), di seguito nominata "legge" disciplina gli interventi da eseguire nelle zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*) e che comportano modificazione o trasformazione d'uso del suolo.

Nel tempo, l'applicazione della legge ha subito numerose modifiche in ragione dell'emanazione di successivi provvedimenti normativi a cui non sempre sono corrisposte modifiche testuali della legge stessa, venendosi così a creare un quadro normativo di non facile interpretazione che, con la presente circolare, si intende chiarire ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in essa contenute.

Tra i provvedimenti normativi che maggiormente hanno inciso sull'applicazione della legge si richiamano:

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*", e le sue successive modificazioni, che ha rideterminato l'attribuzione delle competenze a Regione, Province e comuni relativamente al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di interventi nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
- la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "*Gestione e promozione economica delle foreste*" che ha, da una parte, abrogato o modificato alcuni articoli della legge e, dall'altra, contiene disposizioni che si riflettono sull'applicazione di altri articoli della legge stessa (definizione di bosco, definizione e trasformazione di bosco in altre destinazioni d'uso, interventi di compensazione, cauzione e sanzioni);
- la legge regionale 1 luglio 2011, n. 9 "*Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie*" che ha conferito le funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni di cui alla legge ed il conseguente introito dei relativi proventi alle Province e ai comuni;
- la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*";
- la legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 "*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave*";
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 che ha fornito disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e stabilito criteri e modalità per la compensazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, la circolare n. 4/AMD/2012 è da ritenersi sostituita dalla presente.

2. Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni

A seguito delle modifiche normative sopracitate, la competenza al rilascio delle autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico risulta oggi così definita:

Regione:

- interventi che interessano superfici superiori a 5.000 metri quadri o volumi di scavo superiori a 2.500 metri cubi;
- interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico che, indipendentemente dalle dimensioni, interessano il territorio di più comuni;
- opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di competenza dello Stato;
- impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;
- interventi di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977 ed opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e di interesse statale localizzate nel territorio regionale per le quali è richiesta l'intesa ai sensi del D.P.R. n. 383/1994 (che ha abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977).

comuni: interventi che interessano superfici fino a 5.000 metri quadri o volumi di scavo fino a 2.500 metri cubi.

Nel caso in cui le istanze di autorizzazione siano indirizzate ad un'amministrazione diversa da quella competente o qualora, in corso di istruttoria, sia verificato che la competenza è di un'amministrazione diversa, è cura dell'amministrazione che ha ricevuto l'istanza trasmetterla (in originale) all'ufficio competente unitamente alla documentazione, informandone per conoscenza il richiedente.

Nel caso di variante in corso d'opera, qualora questa generi un incremento dei volumi o delle superfici di intervento tali da determinare anche una modifica della competenza autorizzativa, la variante stessa dovrà essere autorizzata dall'amministrazione competente per l'intervento complessivo (progetto già autorizzato e variante). Sarà cura dell'amministrazione che ha precedentemente autorizzato l'opera, trasmettere all'amministrazione competente per l'intervento complessivo l'istanza di autorizzazione della variante e copia degli atti relativi alla precedente autorizzazione, informandone per conoscenza il richiedente.

I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione competente.

3. Determinazione dei limiti dimensionali

3.1. Volumi di scavo

Ai fini della corretta definizione dei limiti dimensionali degli interventi, si chiarisce che per "volume di scavo" si intende il volume complessivo espresso in metri cubi del materiale oggetto sia di scavo sia di eventuale riporto in rilevato nell'ambito dell'area di intervento. Scavi e riporti in rilevato vanno quindi sommati nel caso di riutilizzo del materiale di scavo a riporto, senza computare l'eventuale ritombamento. Nel caso di solo materiale utilizzato come riporto (a prescindere dall'area di provenienza) esso costituisce a tutti gli effetti "volume di scavo" e quindi va computato. Nel computo complessivo devono conseguentemente essere considerate anche le eventuali superfici interessate da riporti in rilevato che vanno sommate in termini di area a quelle di scavo.

3.2. Interventi che interessano parzialmente aree vincolate

Nel caso di interventi che interessano solo parzialmente aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai fini dell'individuazione dell'amministrazione competente al rilascio delle autorizzazioni, devono essere computate esclusivamente le volumetrie o le superfici ricadenti nell'area vincolata.

In tali casi nell'istanza devono essere indicate le superfici e le volumetrie totali e quelle parziali riferite all'area vincolata e detti computi devono trovare specifico riscontro nel progetto allegato all'istanza. L'istruttoria e la valutazione saranno svolte su tutto il progetto, anche per le parti degli interventi non ricadenti in aree soggette a vincolo idrogeologico.

4. Autorizzazioni

4.1. Autorizzazioni regionali

L'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, della legge è rilasciata dai Settori tecnici regionali competenti per territorio in base alle rispettive declaratorie che prevedono lo svolgimento delle funzioni d'ambito territoriale in materia forestale e geologica.

L'istruttoria tecnica, da svolgersi nell'ambito del procedimento amministrativo finalizzato all'emanazione del provvedimento finale, riguarda:

- per gli aspetti idrogeologici: la verifica di compatibilità dell'intervento in merito alla stabilità dei versanti, del manto nevoso e al regime delle acque, superficiali e profonde;

- per gli aspetti forestali: la verifica di compatibilità dell'intervento in merito agli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco, ivi compresi i provvedimenti di natura biologico-ingegneristica atti a mitigarne gli effetti sull'ambiente.

L'istruttoria tecnica forestale riguarda specificamente la trasformazione o modificazione d'uso di terreni boscati:

- a) qualora l'intervento preveda il progetto di rimboschimento di cui all'art. 9 della legge;
- b) qualora l'intervento di trasformazione o modificazione d'uso interessi una superficie definita "bosco" ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 4/2009 e la stessa sia superiore a 5.000 metri quadri.

Si precisa che l'istruttoria è volta alla verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico locale e gli effetti derivanti dalla realizzazione dell'opera, non entrando nel merito della corretta funzionalità degli interventi, né dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 81/2008 per la pubblica e privata incolumità e riferiti all'opera stessa.

Inoltre, si evidenzia che per tutte le opere e gli interventi si applicano le norme tecniche generali che forniscono indicazioni sulla corretta esecuzione dei lavori.

Il provvedimento autorizzativo va sempre inviato in copia al Comando provinciale Carabinieri Forestale ed al comune/comuni territorialmente competenti.

4.2. Autorizzazioni comunali

L'autorizzazione è rilasciata dai comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge avvalendosi, ove necessario, del parere in materia forestale e/o geologica rilasciato dai Settori tecnici regionali competenti per territorio, il cui contenuto (istruttoria tecnica) è definito nel paragrafo 4.1.

Tale facoltà è limitata a casi opportunamente motivati riferiti esclusivamente a

- parere forestale: trasformazione di superfici boscate superiori a 2.000 metri quadri che interessano boschi governati a fustaia;
- parere geologico: trasformazione di aree classificate, dal punto di vista del dissesto, come a pericolosità elevata o molto elevata e perimetrare come tali negli strumenti di pianificazione sovraordinati agli strumenti urbanistici comunali oppure negli strumenti urbanistici comunali dichiarati adeguati al PAI. In assenza di dissesto perimetrato, il parere geologico non può essere richiesto.

Nel caso che si avvalga di uno degli organi tecnici (o di entrambi) il comune invia copia dell'istanza e della documentazione allegata agli stessi, per i pareri di competenza, che sono rilasciati entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta, come previsto dall'art. 3 comma 1 della legge e dall'art. 17 della l. n. 241/1990.

Il provvedimento autorizzativo va sempre inviato in copia al Settore regionale territorialmente competente in materia forestale ed al Comando provinciale Carabinieri Forestale.

5. Interventi non richiedenti autorizzazione

L'art. 11 della legge prevede che alcuni interventi non necessitano di autorizzazione in ordine alla loro obiettiva scarsa incidenza sull'assetto idrogeologico oppure alla loro indifferibilità ed urgenza, inconciliabile con le normali procedure.

A tale proposito si ritiene opportuno precisare:

- riguardo al comma 1, lettera b), nei lavori di rimboschimento, piantagione di alberi e nei miglioramenti forestali, sono comprese le opere accessorie quali, a titolo esemplificativo: le operazioni connesse con gli interventi selvicolturali di cui all'art. 48 del Regolamento n. 8/R/2011 (cd. Regolamento forestale), gli spianamenti, i muretti di contenimento e le chiudende. La costruzione di strade e di piste forestali, l'ampliamento della loro sezione e la modifica del loro tracciato non rientrano né tra i miglioramenti forestali né tra le opere accessorie e pertanto devono essere autorizzati;
- riguardo agli scavi di cui al comma 1, lettera c), anche tenuto conto dell'abrogazione dell'art. 56, della l.r. n. 56/1977, si intende che gli stessi non devono essere funzionali ad una successiva attività costruttiva;

- riguardo al comma 1, lettera d), anche tenuto conto della abrogazione dell'art. 56, della l.r. n. 56/1977, per opere costituenti pertinenze dell'edificio devono intendersi quelle costituenti a catasto servizio complementare dell'edificio principale e non comportanti aggravio sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Oltre alle recinzioni richiamate nella legge, rientrano nella categoria le opere accessorie, quali vasche, muri di contenimento, aiuole, strutture per l'erogazione di servizi, scale esterne. Restano escluse dalla categoria le autorimesse;
- non sono soggetti al procedimento autorizzativo previsto dalla l.r. n. 45/1989:
 - a) gli interventi e le opere previste dall'art. 2 della l.r. n. 54/1975;
 - b) ai sensi dell'art. 18 del R.D.L. n. 1126/1926, gli interventi interessanti corsi d'acqua soggetti al R.D.L. n. 523/1904.

6. Indicazioni comuni a tutte le autorizzazioni

6.1. Definizione della documentazione di cui all'art. 7 della l.r. n. 45/1989

Si rimanda alla D.G.R. n. 41-6101 del 7.12.2017 ed alla D.D. n. 368/A1807A del 7.2.2018.

6.2. Rimboschimento

L'art. 9 della legge, al comma 1, prevede l'obbligo per i titolari dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento di terreni propri o comunque disponibili, per una superficie pari a dieci volte quella modificata o trasformata, quando questa sia boscata, o per una eguale superficie negli altri casi, con un minimo di 1.000 metri quadrati.

Per effetto dell'entrata in vigore della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 recante "*L.R. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione*", in boschi sottoposti a vincolo idrogeologico la compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. n. 4/2009) assolve anche alle finalità previste dall'art. 9 della legge e comprende gli oneri dovuti a tale titolo (art. 19, comma 4 bis della l.r. n. 4/2009); inoltre, l'entità della compensazione è ridotta nei casi in cui non sia previsto l'obbligo di rimboschimento o di versamento del corrispettivo [art. 9, comma 4, lettere a), b), c), d) della legge].

Per gli interventi su superfici non boscate, esclusi i casi di esenzione previsti dall'art. 9, comma 4 della legge, occorre invece presentare, come indicato nella D.D. n. 368/A1807A del 7 febbraio 2018, il progetto di rimboschimento di cui all'art. 9, comma 2 della legge o, in alternativa, dev'essere determinato il corrispettivo del pagamento in denaro di cui all'art. 9, comma 3 della legge da versare alla Regione.

Tale importo è pari al costo del rimboschimento, con un minimo di 0,10 ettari, maggiorato del 20% e stabilito in Euro 2.169,12 per ettaro dal D.P.G.R. n. 8535 del 3 ottobre 1989.

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge, sono esenti dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo gli interventi:

- a) finalizzati all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- b) costituenti opere o lavori pubblici o d'interesse pubblico;
- c) costituenti mera ristrutturazione o manutenzione di opere esistenti;
- d) consistenti nella costruzione di nuova abitazione a carattere uni-bifamiliare, escluse quelle di lusso, a condizione che il titolare sia residente nel comune sede di intervento;
- e) riguardanti le attività estrattive di cava.

Con riferimento alla lettera a) si chiarisce che la deroga non si applica nei casi in cui l'intervento riguardi la realizzazione di opere, strutture e infrastrutture le cui finalità abbiano destinazioni d'uso multiple e non esclusive.

Quando l'interessato abbia scelto di versare il corrispettivo, il versamento sarà effettuato con le modalità indicate in appendice.

Il versamento deve essere effettuato prima dell'inizio dei lavori.

A tal fine il richiedente deve trasmettere copia della ricevuta di pagamento all'amministrazione autorizzante; in caso contrario l'amministrazione autorizzante provvede a sospendere i lavori fino alla regolarizzazione della posizione ed avviare le procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa a carico dell'inadempiente (art. 13, comma 3 della legge).

6.3. Strade e piste agro-silvo-pastorali (divieto di transito)

Quando l'autorizzazione riguarda la costruzione o l'ampliamento di strade o piste agro-silvo-pastorali di cui agli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento n. 8/R/2011 (cd. forestale), il provvedimento dovrà specificare che, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge, l'opera è interdetta al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'Unione di comuni, attesti la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della rete Natura 2000.

Occorre inoltre rammentare che il divieto di passaggio deve essere reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante la scritta: "Divieto di passaggio (art. 2, legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)".

L'accesso per scopi professionali deve essere giustificato con adeguata documentazione da esibire, nel caso di controlli, all'autorità di vigilanza.

6.4. Cauzione

I soggetti privati, singoli o associati, titolari delle autorizzazioni sono tenuti alla prestazione di una cauzione proporzionale di Euro 2.000 per ogni ettaro di terreno modificato o trasformato, con un minimo di Euro 1.000. Il provvedimento autorizzativo stabilisce l'ammontare della cauzione.

Il versamento del deposito cauzionale deve avvenire prima dell'inizio dei lavori.

Sono esenti da cauzione le opere realizzate con il concorso finanziario regionale, statale o della UE, quelle finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio (non si applica ai casi di realizzazione di opere, strutture e infrastrutture le cui finalità abbiano destinazioni d'uso multiple e non esclusive) e le attività estrattive di cava.

In alternativa al versamento della cauzione, il titolare dell'autorizzazione ha facoltà di costituire una polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a favore dell'amministrazione autorizzante.

La validità del contratto di fidejussione deve essere mantenuta, con eventuali rinnovi, fino allo svincolo della cauzione, rilasciato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, compresi quelli dell'eventuale rimboschimento di cui all'art. 9 della legge e del rispetto delle prescrizioni impartite.

Per ottenere lo svincolo della cauzione, l'interessato deve presentare apposita istanza indirizzata all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e, corredata da documentazione tecnica a firma di professionista abilitato attestante la regolare esecuzione dei lavori nel rispetto del progetto approvato, delle prescrizioni impartite, delle norme geotecniche e forestali vigenti e dei termini indicati nel provvedimento autorizzativo.

6.5. Termini per il rilascio del provvedimento autorizzativo o di diniego

Il procedimento amministrativo per la modificazione/trasformazione d'uso del suolo ai sensi della legge si conclude entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Ente competente.

Il termine di cui sopra è sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni quando siano necessarie integrazioni o chiarimenti alla documentazione presentata; la sospensione decorre dalla data della richiesta di integrazione fino a quella della ricezione della documentazione integrativa.

6.6 Termini per la conclusione dell'intervento

I termini per la conclusione dell'intervento sono definiti nel provvedimento autorizzativo e, di norma, non sono superiori a:

- cinque anni nel caso di interventi in zone boscate;
- tre anni in caso di interventi in zone non boscate.

Qualora l'intervento ricada in zone boscate e non boscate ci si riferisce alla superficie maggiore.

7. Interventi particolari

7.1. Cave e torbiere

Per gli interventi riguardanti cave e torbiere, l'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciata sulla base dell'art. 10 della l.r. n. 23/2016, costituisce anche autorizzazione ai sensi della legge regionale, previa acquisizione e nel rispetto dei pareri espressi dagli organi tecnici competenti da citare nel provvedimento.

7.2. Linee elettriche e telefoniche

La costruzione di linee elettriche aeree di bassa e media tensione, realizzate in cavo autoportante a doppio isolamento, così come di linee telefoniche aeree, a condizione che non richieda l'abbattimento di alberi, non è considerata modificazione o trasformazione d'uso del suolo, essendo del tutto irrilevante la superficie del terreno occupata dalle palificate. Non determinano inoltre modificazioni o trasformazioni d'uso del suolo le linee elettriche a cavo sotterraneo, posate lungo le strade; la realizzazione di tali opere, alle condizioni di seguito precisate, non necessita dell'autorizzazione ai fini idrogeologici.

Quando la costruzione delle linee aeree richieda l'abbattimento di alberi o quando le linee interrate si sviluppino per lunghezze non trascurabili o comunque superiori ai 100 metri fuori dai percorsi stradali, la competenza a rilasciare il provvedimento autorizzativo consegue alla ripartizione di cui al paragrafo 2.

In tali situazioni, allo scopo di eliminare difficoltà ed incertezze, si ritiene di stabilire che, convenzionalmente, l'area modificata possa essere determinata dal prodotto dell'intera lunghezza della linea che si sviluppa in territorio vincolato (e non solo, quindi, dalla parte di linea che richiede abbattimento di alberi o che, nel caso di cavi interrati, si sviluppa fuori dalle strade) per una "larghezza" di metri 2,00. Risultano in tal modo autorizzabili dai comuni le linee aeree o sotterranee che, verificandosi le condizioni sopra precisate, abbiano lunghezza fino a 2.500 metri in zona vincolata e si sviluppino nel territorio di un solo comune.

Per quanto riguarda le linee elettriche ad alta tensione le procedure sono differenziate in funzione della tensione d'esercizio:

- a) superiore a 150 kv: il provvedimento autorizzativo e i relativi pareri sono acquisiti in sede di conferenza di servizi;
- b) inferiore o uguale a 150 kv: secondo le disposizioni della l.r. n. 23/1984, la costruzione di linee elettriche con tensione di esercizio comprese nei limiti sopra indicati è autorizzata dalla Regione, tenendo luogo di qualsiasi autorizzazione prevista a diverso titolo dalle leggi regionali. Il provvedimento autorizzativo, rilasciato dal Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, costituisce anche autorizzazione ai sensi della legge regionale, previa acquisizione e nel rispetto dei pareri espressi dagli organi tecnici competenti di cui alla legge medesima da citare nel provvedimento; il Settore tecnico si esprime con le modalità e le procedure previste dall'art. 4 della l.r. n. 23/1984.

Nel caso di linee elettriche per le quali non sia richiesta l'autorizzazione di cui alla l.r. n. 23/1984, ma si provveda alla semplice denuncia dell'impianto ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, l'autorizzazione ai fini idrogeologici sarà di competenza del comune o della Regione, in dipendenza dell'area interessata dalla linea. Per evitare possibili inconvenienti si ritiene opportuno definire l'area asservita in modo convenzionale stabilendo che un elettrodotto delle caratteristiche indicate determina una trasformazione d'uso del suolo per una larghezza complessiva di 20 metri, indipendente dalla coltura in atto.

Ciò posto il rilascio dell'autorizzazione è di competenza:

- del comune quando la linea si sviluppa, in zona vincolata, nel territorio di un solo comune per una lunghezza non superiore a 250 metri (area asservita: 250 m x 20 m = 5.000 metri quadrati);
- della Regione in tutti gli altri casi.

7.3. Condotte interrate

Quanto indicato al paragrafo 7.2. per le linee elettriche e telefoniche sotterranee vale anche per altre condotte interrate, quali acquedotti, fognature e gasdotti.

Quando questi impianti si sviluppano lungo le strade non si verifica modificazione del suolo se non per brevissimo periodo e senza apprezzabili conseguenze per l'assetto idrogeologico e, pertanto, non è necessaria una specifica autorizzazione.

Quando viceversa una parte della condotta per lunghezze non trascurabili o comunque superiori ai 100 metri viene posata fuori strada, la suddivisione della competenza tra Regione e comune avviene in funzione dell'area interessata dai lavori, stabilendo, per tutte le condotte interrate di diametro inferiore al metro, una larghezza convenzionale della superficie modificata pari a metri 2,00, ed un volume convenzionale di scavo pari a un metro cubo per un metro di sviluppo, fatto salvo sezioni con diametri maggiori al metro, per le quali il computo dei volumi e delle aree va calcolato sulla base del progetto.

Ciò stabilito, la competenza al rilascio dell'autorizzazione è:

- del comune quando la condotta si sviluppa, in zona vincolata, nel territorio di un unico comune, per una lunghezza non superiore a 2.500 metri;
- della Regione in tutti gli altri casi.

8. Vigilanza e sanzioni

La legge regionale 1 luglio 2011, n. 9, ha riordinato le funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni e all'introito dei relativi proventi di cui alla legge n. 689/1981, mediante il conferimento delle corrispondenti funzioni amministrative alle autonomie locali e funzionali.

Atteso il testo normativo che contempla espressamente il conferimento delle funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e considerato il principio di unicità, fondamentale per il conferimento di funzioni, ne consegue che alla stessa amministrazione è attribuita la funzione autorizzatoria e la corrispondente funzione amministrativa sanzionatoria, comprendente la vigilanza, l'accertamento delle violazioni, l'applicazione della sanzione e l'introito dei proventi.

Pertanto, con riferimento al vincolo idrogeologico (art. 13 della legge) spettano, rispettivamente, alla Regione ed ai comuni le funzioni amministrative sanzionatorie corrispondenti alle funzioni autorizzatorie di loro competenza.

Si precisa, per completezza, che, viste le disposizioni della legge n. 689/1981 e del d.lgs. n. 177/2016, i Carabinieri Forestale continuano ad esercitare funzioni di vigilanza e accertamento delle sanzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico.

All'attività di vigilanza concorrono anche le Guardie Ecologiche, alle quali è affidato l'incarico di segnalare le infrazioni rilevate agli (nella legge è erroneamente indicato dagli) Organi di vigilanza sopra indicati.

Nel caso in cui la condotta integrante la violazione di cui all'art. 13 della legge abbia comportato anche la trasformazione del suolo forestale in altra destinazione d'uso senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, si applicherà anche la sanzione prevista dall'art. 36, comma 1, lettera l), della l.r. n. 4/2009.

Qualora la stessa condotta abbia anche comportato - nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali - tagli o danneggiamento di piante o altri danni, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale, o in difformità alla pianificazione, alla comunicazione o al progetto approvato o alle prescrizioni imposte dall'ente competente troverà applicazione la sanzione di cui all'art. 36, comma 1, lettera c) della l.r. n. 4/2009 oppure qualora sempre la stessa condotta - nel corso di altri interventi rispetto a quelli selvicolturali - abbia determinato lo sradicamento, il taglio o il danneggiamento di piante in difformità da quanto previsto dal regolamento forestale troverà applicazione la sanzione di cui all'art. 36, comma 1, lettera e) della l.r. n. 4/2009.

Accertata l'unicità della condotta opererà l'art. 8 della legge n. 689/1981 per l'individuazione della sanzione applicabile.

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni si applicano le norme della legge n. 689/1981.

9. Lavori eseguiti in violazione di legge

Quando siano stati eseguiti lavori in assenza di autorizzazione o in difformità della stessa, il pagamento della sanzione amministrativa non esime il soggetto responsabile della violazione dal regolarizzare la propria posizione amministrativa e dall'eseguire i lavori eventualmente necessari a ridurre l'impatto dell'intervento sull'equilibrio idrogeologico.

A tal fine il soggetto responsabile della violazione deve presentare istanza per ottenere autorizzazione per il mantenimento delle opere e/o lavori già realizzati, allegando la documentazione prevista e sottoponendosi agli obblighi di legge.

Qualora sussistano i requisiti di compatibilità, l'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione al parziale o totale mantenimento delle opere e/o lavori già realizzati, contenente le eventuali prescrizioni tecniche che si ritenga necessario impartire.

Se l'opera appare incompatibile con l'assetto idrogeologico, l'autorizzazione viene negata, con obbligo per l'interessato di eseguire i lavori di ripristino prescritti nello stesso provvedimento.

In caso di inadempienza dell'interessato, i lavori sono eseguiti d'ufficio, in base all'art. 10, dall'amministrazione a cui compete il rilascio dell'autorizzazione con diritto di rivalsa di spese a carico dell'inadempiente.

Quando venga accertato che sono in corso lavori eseguiti in violazione della legge o dell'autorizzazione, i lavori stessi dovranno essere immediatamente sospesi con ordinanza dell'amministrazione che ha emesso il provvedimento autorizzativo (nel caso di interventi eseguiti in difformità) o che, in base all'entità ed al tipo dell'intervento, sarebbe competente ad emetterlo (nel caso di interventi eseguiti in assenza di autorizzazione).

A tal fine gli agenti che hanno accertato la violazione informano l'amministrazione competente che emette il provvedimento di sospensione.

I lavori resteranno sospesi fino all'emissione del provvedimento autorizzativo.

La sospensione dei lavori è disposta dall'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione anche nel caso in cui sia stato dato inizio ai lavori autorizzati senza che sia avvenuto il versamento del deposito cauzionale o del corrispettivo del rimboschimento, se dovuto (art. 13, comma 3).

L'interessato potrà tuttavia riprendere l'attività non appena effettuato il versamento di quanto dovuto, tenendo a disposizione la relativa documentazione per i necessari accertamenti.

10. Atti attestanti l'esistenza del vincolo

Gli atti attestanti l'esistenza del vincolo idrogeologico sono stati inviati ai singoli comuni all'epoca dell'imposizione del vincolo stesso. Risulta tuttavia che molti comuni non siano più in possesso degli atti e che, in qualche caso, i limiti dei terreni sottoposti a vincolo siano riportati in modo inesatto sulla cartografia dei piani regolatori comunali.

Essendo fondamentale, ai fini della corretta applicazione della legge, l'esatta identificazione delle zone vincolate, si precisa che gli atti di vincolo sono disponibili per la consultazione presso i seguenti Uffici:

- Uffici tecnici comunali;
- Comandi stazione e provinciali dei Carabinieri Forestale;
- Settori Tecnici regionali territorialmente competenti in materia di foreste.

L'aggiornamento del vincolo idrogeologico, disposto con il PRGC, è comunicato dal comune al Settore Foreste per l'aggiornamento della cartografia on line disponibile sul Geoportale regionale.

Al riguardo si precisa che tale cartografia ha valore puramente ricognitivo.

Sergio CHIAMPARINO
(firmato digitalmente)

Visto
L'Assessore
Alberto VALMAGGIA
(firmato digitalmente)